



Prot. n. 58050/RU

IL DIRETTORE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, testo unico delle accise, ed in particolare,

- l'articolo 6, comma 15 – bis, nel quale è, tra l'altro, previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità con i quali le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate;
- l'articolo 12, comma 1, nel quale è, tra l'altro, previsto che le disposizioni di cui al predetto articolo 6, comma 15 - bis, si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 30354 del 4 maggio 2018 (nel seguito *direttoriale*) con la quale, tra l'altro, è stato disposto che:

- le bettoline utilizzate per il trasporto di gasolio o di olio combustibile fluidissimo destinati alla navigazione marittima sono munite di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti a decorrere dal 1° aprile 2019;
- i predetti sistemi di misurazione sono installati su condotta e consentono l'emissione di scontrini riportanti il giorno e l'ora di rifornimento, l'identificazione del misuratore, la targa dell'autobotte o della bettolina, il quantitativo di prodotto rifornito e le letture ad inizio ed alla fine del rifornimento;
- per comprovate esigenze tecniche che rendano eccessivamente onerosa l'installazione di misuratori su condotta, per le sole bettoline è ammesso l'utilizzo alternativo di sistemi di misurazione delle quantità rifornite tramite telemisure dei serbatoi calibrati utilizzati per il trasporto, con emissione del relativo scontrino;

VISTA la circolare n. 2/D del 21 marzo 2019 con la quale, limitatamente alle bettoline, è stata consentita l'installazione dei prescritti sistemi di misurazione in occasione del primo fermo nave per visita di rinnovo del certificato di navigabilità successivo al 1° aprile 2019, solo laddove tecnicamente necessario rendere inerti i serbatoi per consentire interventi sulle tubazioni;

CONSIDERATA l'opportunità di pervenire, in tempi certi e ragionevoli, alla completa ed uniforme applicazione dell'obbligo di legge su tutto il territorio nazionale, definendo il termine ultimo per l'adeguamento dei sistemi di misurazione installati sulle bettoline, tenuto conto che il predetto obbligo è entrato in vigore l'8 maggio 2018, data di pubblicazione della direttoriale, ed è efficace dal 1° aprile 2019;

VISTO il decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, tra l'altro, per il controllo sulla circolazione e sul deposito dei prodotti energetici;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Termine per l'adeguamento dei sistemi di misurazione delle bettoline

1. Il termine finale per l'adeguamento dei sistemi di misurazione installati sulle bettoline in applicazione della direttoriale è stabilito al 31 dicembre 2020.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i depositari autorizzati effettuano rifornimenti di gasolio o di olio combustibile fluidissimo destinati alla navigazione marittima esclusivamente utilizzando bettoline dotate di sistemi di misurazione conformi alla direttoriale.

Articolo 2

Obblighi contabili e di comunicazione telematica

1. Gli scontrini emessi dai sistemi di misurazione di cui all'articolo 1 sono conservati, anche in forma dematerializzata, nelle contabilità fiscali del deposito mittente.
2. Con successiva circolare sono disciplinate le modalità con le quali i depositari trasmettono al sistema informativo dell'Agenzia i dati dei predetti scontrini.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 Febbraio 2020

Marcello Minenna

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993)*